

Associazione Assopostale
Corso Vittorio Emanuele II, n. 187 - 00186 Roma

Spett.le Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM
Direzione Servizi Postali, Ufficio Vigilanza e Tutela dei Consumatori
1. Via Isonzo 21/b 00198 – Roma
Alla C.A. del Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Grassia
a.grassia@agcom.it

OGGETTO: Associazione Assopostale – risposta Allegato B alla delibera n. 418/24/CONS

Gentile Ing. Grassia,
è interesse di questa Associazione portare all'attenzione di questa Spettabile Direzione la propria risposta alla Consultazione prevista dall' Allegato B alla delibera n. 418/24/CONS

Di seguito le risposte al sopracitato schema di Consultazione:

Domanda 1) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerare, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU, le reti di recapito dei fornitori di servizi postali aventi copertura stabile e continuativa almeno pari al 25% della popolazione italiana, confermando quindi la soglia attualmente utilizzata?

Assopostale ritiene che una percentuale superiore al 25% spingerebbe verso una riduzione delle aree EU 2, scenario che l'associazione ritiene negativo; invece una percentuale inferiore al 25% non sarebbe obiettivamente funzionale al mercato, per cui attualmente il 25% per ora è da ritenersi un requisito corretto.

Quindi con riferimento al quesito sopra enunciato condividiamo l'orientamento dell'Autorità di considerare la soglia attualmente utilizzata del 25% della popolazione italiana per la valutazione delle reti di recapito dei fornitori di servizi postali, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU.

Tuttavia ci preme ribadire quanto già espresso da Sailpost spa, associata di Assopostale, nelle considerazioni preliminari fornite in risposta alla Delibera n. 75/24/CONS, e riportate nel punto 16 del paragrafo (ii) "*Possibili modifiche all'attuale metodologia dell'Allegato B alla delibera n. 418/24/CONS*", in cui si era sottolineato che la metodologia di individuazione delle aree non contendibili dovrebbe tener conto del fatto che le criticità di copertura continuativa e stabile possono essere presenti per l'operatore alternativo in tutte le aree: EU, CP ed AM, e che, d'altra parte, vi possono essere territori inclusi negli elenchi CAP EU2 degli allegati 1 e 2 della delibera n. 27/22/CONS, che possono non implicare, sempre per l'OA, criticità particolari di copertura.

In conseguenza di ciò, un criterio alternativo per l'individuazione delle aree non contendibili, dovrebbe essere, a nostro avviso, volto ad attivare meccanismi di flessibilità e adattamento alle caratteristiche del singolo operatore; ad esempio consentendo per ogni operatore l'identificazione di aree critiche, sempre in termini di copertura, e impiegando come correttivo di bilanciamento un limite al numero assoluto di CAP richiedibili dallo stesso.

Domanda 2) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare le aree coperte solo dal FSU, distinguendo tra servizi di posta indescritta e descritta?

Assopostale ritiene opportuno, in linea con l'orientamento espresso dall'Autorità, individuare le aree coperte solo dal SU, distinguendo la tipologia di prodotto postale tra servizi di posta indescritta e descritta.

Inoltre riteniamo che viste le condizioni generali del settore e vista la complessità di avviare/consolidare strutture di recapito territoriale, ancora oggi sia molto complesso estendere l'offerta dei propri servizi, al di là della tipologia di prodotto proposto.

Domanda 3) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerare, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU, le reti di recapito dei fornitori di servizi postali costituite da infrastrutture proprie e in uso, ma di titolarità altrui (realizzate attraverso franchising, consorzi e partnership commerciali di diverso tipo) ?

Assopostale condivide questo orientamento, ribadendo la necessità di ritenere reti di recapito solo quelle di operatori postali che effettivamente svolgono attività di recapito e non consolidatori/rivenditori di servizi.

Domanda 4) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di fissare i criteri di individuazione delle aree EU2 per il triennio 2025-2027 e di pubblicare annualmente gli elenchi delle aree EU2 derivanti dalla loro applicazione alle specifiche caratteristiche del mercato vigenti di anno in anno?

Su questo specifico punto Assopostale ritiene che i criteri di individuazione dovrebbero essere rinnovati a cadenza annuale.